Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 30 agosto 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 agosto 1940-XVIII, n. 1191.
Modificazioni degli aggi per i rivenditori di generi di monopolio e dell'indennità speciale per il trasporto del sale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'aggio a favore dei rivenditori di generi di monopolio per il servizio di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è elevato dal 5 al 5,60 per cento del prezzo di tariffa.

Il supplemento di aggio per determinate qualità di tabacchi superiori nazionali è ridotto al 4 % sui prezzi di vendita.

Art. 2.

Indipendentemente dall'indennità trasporto sale dovuta nei casi previsti dall'art. 156, ultimo comma, del decreto Ministeriale 5 luglio 1928-VI, è concessa a tutte le rivendite, qualunque sia la distanza dall'organo di rifornimento, una indennità speciale di L. 1 per ogni quintale di sale prelevato.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII, n. 1192.
Fusione dell'Ospedale di S. Marta e dell'Ospedaletto di S. Venera, con sede in Acireale, in unico ente denominato « Ospedale S. Marta e S. Venera ».

N. 1192. R. decreto 21 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Ospedale di S. Marta e l'Ospedaletto di S. Venera, con sede in Acireale, vengono fusi in unico ente denominato « Ospedale S. Marta e S. Venera », con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1940-XVIII

REGIO DECRETO 12 luglio 1940-XVIII, n. **1193.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile «Massimo Montalto» con sede in Fragneto Monforte (Benevento).

N. 1193. R. decreto 12 luglio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Massimo Montalto », con sede in Fragneto Monforte (Benevento), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 12 luglio 1940-XVIII, n. **1194.**

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio femminile « Francesco Berchicci », con sede in Palata (Campobasso).

N. 1194. R. decreto 12 luglio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio femminile « Francesco Berchicci », con sede in Palata (Campobasso), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seminario » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 14 maggio 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Seminario » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Cerchiello Antonietta di Giovanni maritata Carlino, foglio di mappa 15, partic. 23, per la superficie complessiva di Ha. 1.17.66 e con l'imponibile di L. 117,66.

Detto fondo confina: con la proprietà del Capitolo metropolitano di Capua, di Carlino Tommaso fu Clemente, di Russano Maria fu Antonio, di Feola Pasquale di Marco;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Seminario » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1940-XVIII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 99. — D'ELIA

(3161)

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Michele » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « S. Michele » riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Parente Carlo e Gaetano fu Nicola, foglio di mappa 18, part. 87, per la superficie di Ha. 0.86.80 e con l'imponibile di L. 86,80. Detti beni confinano con le proprietà di Abbate Filippo e Antonio fu Pasquale, di Petrella Antonio fu Francesco, di Parente Caterina fu Giovanni e con la strada comunale di Cancello;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuata;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Michele » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1500 (millecinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1940-XVIII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 100. — D'ELIA

(3162)

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Scorapito » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 24 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Scorapito » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Mirra Filomena fu Salvatore, Mirra Adele, Teresina, Angelina, Amalia e Nicola fratello e sorelle fu Enrico, Mirra Raffaele di Ottavio e Mirra Enrico fu Raffaele ognuno per i propri diritti, al foglio di mappa 13, partic. 17, 21, 22, per la superficie complessiva di Ha. 34.52.72 e con l'imponibile di L. 3407,78.

Detto fondo confina con la proprietà Fratta Francesco fu Antonio e con la proprietà Marchesani Giuseppina fu Biagio, con la strada comunale della Pagliaia, con la strada comunale Scorapito;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Scorapito » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 58.000 (cinquantottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli eventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1940-XVIII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 102. — D'ELIA.

(3168)

REGIO DECRETO 12 luglio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 29 maggio 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Imbrecciata Altura » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Capitello Guglielmo fu Gaetano, livellario al comune di Grazzanise, foglio di mappa 10, partic. 102, per la superficie complessiva di Ha. 0.67.10 e con l'imponibile di L. 67,10.

Detto fondo confina: con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Marchesani Francesco fu Biagio, con la strada comunale Altura, con la proprietà Gravante Giovannina fu Giuseppe;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 25 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1100 (millecento), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1940-XVIII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 160. — D'ELIA

(3163)

REGIO DECRETO 19 luglio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Tamarice e Torretta » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 giugno 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Tamarice e Torretta », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Gioia Antonio fu Nicola, art. 1402, foglio di mappa 198, particella 4/a, foglio di mappa 167, particelle 12/a, 11/14-a, per la superficie complessiva di Ha. 63.72.70 e con la rendita imponibile di L. 4601,57.

Detto fondo confina: con la proprietà Siniscaldo, con la strada consorziale Carapello-Macchia Rotonda, con proprietà Di Fiore e con proprietà Vasaturo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 luglio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Tamarice e Torretta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 130.000 (centotrentamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1940-XVIII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 189. — D'ELIA

(3133)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 agosto 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Orsera (Pola) e della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Orsera, con sede nel comune di Orsera (Pola) e della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla, con sede nel comune di Ragusa, con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e risparmi di Orsera, con sede nel comune di Orsera (Pola) ed alla Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla, con sede nel comune di Ragusa.

La procedura di liquidazione ordinaria delle aziende predette è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3226)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1940-XVIII.

Modificazioni alla circoscrizione territoriale della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA
E IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 243, che approva la nuova tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 giugno 1939-XVII, n. 1060, circa la classificazione degli Uffici marittimi locali e delle Delegazioni di spiaggia;

Vista la tabella A annessa al R. decreto 25 novembre 1937-XVI, n. 2360, e successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità di apportare modifiche alle suddette tabelle limitatamente ad alcuni Uffici marittimi locali e Delegazioni di spiaggia;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 16 luglio 1924-II, n. 1358, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562;

Decreta:

1. L'Ufficio marittimo locale di Sestri Levante (Direzione marittima di Genova) è elevato dalla 2ª classe alla 1ª classe.
2. La Delegazione di spiaggia di Arenzano (Direzione marittima di Genova) è retrocessa dalla 2ª classe alla 3ª classe.
3. La Delegazione di spiaggia di Pegli (Direzione marittima di Genova) è retrocessa dalla 2ª classe alla 3ª classe.
4. La Delegazione di spiaggia di Sori (Direzione marittima di Genova) è retrocessa dalla 2ª classe alla 3ª classe.
5. La Delegazione di spiaggia di Recco (Direzione marittima di Genova) è retrocessa dalla 2ª classe alla 3ª classe.
6. La Delegazione di spiaggia di 1ª classe di Amalfi (Direzione marittima di Napoli) è elevata ad Ufficio marittimo locale di 2ª classe.
7. La Delegazione di spiaggia di Soverato (Direzione marittima di Bari) è elevata dalla 3ª classe alla 2ª classe.
8. La Delegazione di spiaggia di 1ª classe di Monopoli (Direzione marittima di Bari) è elevata ad Ufficio marittimo locale di 1ª classe.
9. La Delegazione di spiaggia di Giovinazzo (Direzione marittima di Bari) è retrocessa dalla 2ª classe alla 3ª classe.
10. La Delegazione di spiaggia di 1ª classe di Cattolica (Direzione marittima di Ancona) è elevata ad Ufficio marittimo locale di 2ª classe.
11. La Delegazione di spiaggia di Riccione (Direzione marittima di Ancona) è elevata dalla 2ª classe alla 1ª classe.
12. La Delegazione di spiaggia di 1ª classe di Cesenatico (Direzione marittima di Ancona) è elevata ad Ufficio marittimo locale di 2ª classe.
13. La Delegazione di spiaggia di Porto Nogaro (Direzione marittima di Venezia) è elevata dalla 2ª classe alla 1ª classe.
14. L'Ufficio marittimo locale di Capodistria (Direzione marittima di Trieste) è retrocesso dalla 1ª alla 2ª classe.
15. La Delegazione di spiaggia di Muggia (Direzione marittima di Trieste) è retrocessa dalla 2ª classe alla 3ª classe.
16. L'Ufficio marittimo locale di 2ª classe di Neresine (Direzione marittima di Trieste) è retrocesso a Delegazione di spiaggia di 1ª classe.
17. L'Ufficio marittimo locale di Lussingrande (Direzione marittima di Trieste) è retrocesso dalla 1ª classe alla 2ª classe.
18. La Delegazione di spiaggia di Laurana (Direzione marittima di Fiume) è elevata dalla 2ª classe alla 1ª classe.
19. La Delegazione di spiaggia di 1ª classe di Abbazia (Direzione marittima di Fiume) è elevata ad Ufficio marittimo locale di 1ª classe.
20. L'Ufficio marittimo locale di Sant'Antioco (Direzione marittima di Cagliari) è elevato dalla 2ª classe alla 1ª classe.
21. La Delegazione di spiaggia di Portoscuso (Direzione marittima di Cagliari) è elevata ad Ufficio marittimo locale di 2ª classe, con sede succursale a Porto Vesme e la sua denominazione viene cambiata da « Portoscuso » in « Carbonia ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1940-XVIII

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

p. *Il Ministro per la marina*
CAVAGNARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3230)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1940-XVIII.

Autorizzazione alla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede a Torino, ad esercitare l'assicurazione contro le perdite eventuali derivanti dalla vendita rateale degli autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda in data 23 gennaio 1940-XVIII, con la quale il presidente della Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione dei crediti relativi alla vendita rateale degli autoveicoli;

Viste le norme tecniche e le condizioni generali di polizza, stabilite dalla Società per l'esercizio del predetto ramo assicurativo;

Sentito il Comitato consultivo della corporazione della previdenza e del credito;

Decreta:

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro le perdite eventuali derivanti dalla vendita rateale degli autoveicoli.

Roma, addì 10 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3204)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1940-XVIII.

Autorizzazione alla caccia e alla cattura di corvi, cornacchie, taccola e della ghiandaia in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Sassari, intesa ad ottenere l'inclusione dei corvi, delle cornacchie, della taccola, della ghiandaia, delle averle e delle

meropi tra gli animali nocivi, a termini dell'art. 4 del sopra citato testo unico, limitatamente al territorio della Provincia stessa;

Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

I corvi, le cornacchie, la taccola, la ghiandaia, le averle e le meropi, queste ultime solo in prossimità degli alveari, vengono annoverate tra gli animali nocivi limitatamente alla provincia di Sassari.

La caccia e la cattura delle specie medesime, in tempo di divieto, sono, pertanto, regolate dall'art. 25 del surricordato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(3173)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1940-XVIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Rovigo intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sopra citato, il divieto di caccia fino al 31 dicembre 1940-XIX sui terreni delle ex-riserve denominate « Grimana », sita in comune di Loreo e della estensione di ettari 425, e « Valli Raccano », sita nei comuni di Canaro e Polesella, e della estensione di ettari 308, entrambe di proprietà dei signori Franceschetti Agostino e fratelli, fu Angelo;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra a scopo di protezione della selvaggina ivi esistente;

Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Fino al 1° gennaio 1941-XIX è vietata la caccia, sotto qualsiasi forma, sui terreni delle ex-riserve denominate « Grimana », sita in comune di Loreo e della estensione di ha. 425, e « Valli Raccano » sita nei comuni di Canaro e Polesella e della estensione di ha. 308, entrambe di proprietà dei signori Franceschetti Agostino e fratelli, fu Angelo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed il Comitato provinciale della caccia di Rovigo è incaricato della divulgazione del provvedimento nel modo che riterrà più opportuno.

Roma, addì 18 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(3174)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Il Carbonio », con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima « Il Carbonio » si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima « Il Carbonio » con sede in Milano è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Aldo Vecchini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3232)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima des Mécaniques Verdol, con sede a Como, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima des Mécaniques Verdol, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima des Mécaniques Verdol, con sede a Como, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. Luigi Gatti di Monza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3231)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Job, con sede a Genova-Nervi, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Job, con sede a Genova-Nervi, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Job, con sede a Genova-Nervi, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Ettore Leale.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3200)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Fratelli Lever, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Fratelli Lever, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Fratelli Lever, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il conte Giuseppe di San Marzano.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3238)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Lertora F.lli e Courtmann, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società in nome collettivo Lertora F.lli e Courtmann, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società in nome collettivo Lertora F.lli e Courtmann, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Dino Ferraro.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3239)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Leroux & Fratelli Zini, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Leroux & Fratelli Zini, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Leroux & Fratelli Zini, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giacomo Marchetti.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3240)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società Piombifera Ligure, con sede a Genova-Pra, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Piombifera Ligure, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Piombifera Ligure, con sede a Genova-Pra, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avvocato Edoardo Buscaglione.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3236)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Agenzia marittima generale Stean, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Agenzia marittima generale Stean si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Agenzia marittima generale Stean, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. rag. Arturo Lavoratti.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3241)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società Fabbrica Adriatica di colori, con sede a Trieste, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Fabbrica Adriatica di colori si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Fabbrica Adriatica di colori, con sede a Trieste, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cav. dott. Scala Carlo.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3234)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della ditta Wite Flora fu Jon, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Wite Flora fu Jon, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Wite Flora fu Jon, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cav. Raoul Luciani.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3233)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Italiana Fenwich, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Italiana Fenwich, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Italiana Fenwich, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il ragioniere Moro Luigi.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3235)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 13 agosto 1940-XVIII in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Lucchi Gualtiero, residente nel comune di Brunico, distretto notarile di Bolzano, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 10 settembre 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PELOSI

(3179)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 13 agosto 1940-XVIII in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Gabbi Angelo, Eugenio, Maria Luigi, residente nel comune di Cremona, distretto notarile di Cremona, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 3 settembre 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PELOSI

(3180)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Livorno.

Con R. decreto 12 luglio 1940-XVIII (registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1940-XVIII, registro 16, foglio 46) i signori gr. uff. avv. Aleardo Campana e gr. uff. ing. Pirro Liguori sono stati confermati rispettivamente nella carica di presidente e di vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Livorno per il quadriennio 29 settembre 1940-XVIII, 28 settembre 1944-XXII.

(3176)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenco « C » delle Aziende industriali e commerciali appartenenti ad ebrei apolidi residenti nel Regno

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI IMPERIA

Farmacia Zitomirski, Vallecrosia (Imperia), via Nazionale, 48. Denunciante: Zitomirski Alessandro fu Abramo.

(3186)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizi telegrafici

Il giorno 14 agosto c. a. è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Marcallo con Casone, in provincia di Milano.

(3184)

Si comunica che il giorno 13 agosto c. a. è stato attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Taranto, succursale n. 7 (rione Tamburi), in provincia di Taranto.

(3185)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 agosto 1940-XVIII - N. 176

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	451,50
Argentina (Peso carta)	—	4,48
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia - Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,15
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona) dal 5 agosto	4,4683	—
Olanda (Fiorino) dal 5 agosto	10,4712	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7969
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A.	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	74,175
Id. 3,50% (1902)	71,70
Id. 3,00% Lordo	52,45
Id. 5,00% (1935)	93,80
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,825
Id. Id. 5,00% (1936)	95,10
Obbligazioni Venezie 3,50%	93,45
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,45
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,65
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,35
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,075
Id. Id. 5 % - Id. 1949	99,875

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	41851	710,50	*Bazzetta Maria* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre *Gavino Rosina* ved. *Bazzetta* Carlo, dom in Gerace Marina (Reggio Calabria), con usufrutto vitalizio a favore di *Gavino Rosina* di Girolamo vedova di *Bazzetta* Carlo, dom. a Gerace Marina (Reggio Calabria).	*Baggetta Francesca-Mariuccia* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre *Garino Girolama-Maria-Rosa* ved. *Baggetta* Carlo, dom in Gerace Marina (Reggio Calabria), con usufrutto vitalizio a favore di *Garino Girolama Maria-Rosa* ved *Baggetta* Carlo, dom. in Gerace Marina (Reggio Calabria).
Cons. 3,50 % (1906)	522110	14 —	Ferrari Rosa fu Giovanni moglie di Castellotti *Pietro* dom. a Pontecurone (Alessandria); vincolato.	Ferrari Rosa fu Giovanni moglie di Castellotti *Giovanni-Pietro*, dom. a Pontecurone (Alessandria); vincolato.
Id.	706667	175 —	Rivera Antonietta-Zelinda di Luigi, moglie di Avegno *Giuseppe*, dom. a Genova; vincolato come dote della titolare.	Rivera Antonietta-Zelinda di Luigi, moglie di Avegno *Attilio-Giuseppe*, dom a Genova; vincolato come dote della titolare.
P. R. 3,50 %	601788	420 —	De Vincentiis *Giuseppina* fu Giovanni e fu Lucarelli Carmela, nubile, dom. in Acquaviva delle Fonti (Bari).	De Vincentiis *Maria-Rosaria* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	566320	52,50	Siri *Maria* fu Antonio, moglie di Giordano Giovanni, dom. in Diano Marina (Porto Maurizio).	Siri *Anna-Maria* fu Antonio, moglie di, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	104959	175 —	*Truccano* Severino di Carlo, dom. a Borgiallo (Torino).	*Trucano* Severino di Carlo, dom. a Borgiallo (Torino).
Cons. 3,50 %	702128	70 —	Padula *Nicola* fu Vincenzo, dom. a Moliterno, con usufrutto a D'Errico Rosina di Ludovico.	Padula *Giuseppe-Nicola-Mario* fu Vincenzo, domic. a Moliterno, con usufrutto a D'Errico Rosina di Ludovico.
Id.	702129	175 —	Come sopra, con l'usufrutto a D'Errico Amalia fu Giuseppe	Come sopra, con l'usufrutto a D'Errico Amalia fu Giuseppe.
P. R. 3,50 %	46346	301 —	*Subert* Esmeralda di Luigi, dom. a Milano, nubile Usufrutto a Momigliano Emilia fu Beniamino, moglie di *Subert* Luigi, dom. a Milano.	*Schubert* Esmeralda di Luigi, dom. a Milano, nubile Usufrutto a Momigliano Emilia fu Beniamino, moglie di *Schubert* Luigi, dom. a Milano.
P. R. 3,50 % (1934)	023317 203593	304,50 864,50	Ardoino Elisa vulgo Luisa fu Giuseppe, nubile, dom a Diano Marina (Porto Maurizio), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino ved. di Ardoino *Nicola*, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio)	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino ved. di Ardoino *Maria-Luigi-Carlo-Nicolò*, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio).
P. R. 3,50 %	328807	157,50	Bruno Michele di *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria) con l'usufrutto a Bruno Anna fu Carlo, moglie di Bruno *Giuseppe-Rolando*	Bruno Michele di *Rolando Giuseppe*, dom. in Asti (Alessandria) con l'usufrutto a Bruno Anna fu Carlo, moglie di Bruno *Rolando-Giuseppe*.
Cons. 3,50 % (1906)	209725	210 —	Vanbianchi *Ermellina* di Pietro, moglie di Mittino *Giuseppe* di Andrea, dom. in Olengo (Novara), vincolata.	Vanbianchi *Antonietta-Ermellina*, moglie di Mittino *Angelo-Giuseppe* di Andrea, dom. in Olengo (Novara), vincolata.
P. R. 3,50 %	364702	91 —	Potente Paolo, Andrea, *Angela* e Maria di Nicola, minori, sotto la patria potestà del padre, dom a Fasano (Brindisi).	Potente Paolo, Andrea, *Angelo* e Maria di Nicola, minori, sotto la patria potestà del padre dom a Fasano (Brindisi).
Id.	364701	21 —	Potente Paolo, Andrea, *Angela* e Maria di Nicola, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Fasano (Brindisi), con usufrutto vitalizio a favore di Potente Nicola fu Paolo, dom. a Fasano (Brindisi).	Potente Paolo, Andrea, *Angelo* e Maria di Nicola, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Fasano (Brindisi), con usufrutto vitalizio a favore di Potente Nicola fu Paolo, dom. a Fasano (Brindisi).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. (Novem. 1940)	2288 (Serie 22)	25 —	Gambatesa Lorenzo fu *Raffaele*, dom. in Benevento.	Gambatesa Lorenzo fu *Francesco*, dom. in Benevento.
Cons. 3,50 %	283270	262,50	Bormioli *Giulia* di Luigi, nubile, dom. in Altare (Savona).	Bormioli *Cesarina-Giulia-Clotilde* di Luigi, nubile, dom. in Altare (Savona).
Cons. 3,50 % (1906)	463325	273 —	Audisio Giovanni fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Bossetto *Maria* ved. Audisio, dom. in Torino; l'usufrutto della presente rendita spetta a Bossetto *Maria* ved. di Audisio Giovanni, dom. in Torino.	Audisio Giovanni fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Bossetto *Domenica-Maria* ved. Audisio, dom. in Torino; l'usufrutto della presente rendita spetta a Bossetto *Domenica-Maria* ved. di Audisio Giovanni, dom. in Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	429105	80,50	Bighini Tommaso ed *Amedea* di Pietro, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Casola Valsenio (Ravenna).	Bighini Tommaso ed *Amedeo* di Pietro, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Casola Valsenio (Ravenna).
P. R. 3,50 %	332472	49 —	*Masuero* Rosa di Nicola, moglie di Roberto Abele, dom. in Montemagno (Alessandria), vincolata per dote della titolare.	*Masoero Rosa-Ernesta* di Nicola, moglie di Roberto Abele, dom. in Montemagno (Alessandria), vincolata per dote della titolare.
P. R. 3,50 % (1934)	428554	220 50	Paragliola Andrea, Cristina, *Giuseppina*, *Giovannina*, Antonietta, Anna, Maria, minori, sotto la patria potestà della madre Buonaurio *Anna*, dom. a Marano (Napoli), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Buonaurio *Anna* fu Nicola ved. di Paragliola Domenico.	Paragliola Andrea, Cristina, *Giuseppa*, *Giovanna*, Antonietta, Anna, Maria, minori, sotto la patria potestà della madre Buonaurio *Marianna*, dom. a Marano (Napoli), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Buonaurio *Marianna* fu Nicola ved. di Paragliola Domenico.
Cons. 3,50 % (1906)	218822	87,50	Anzellotti *Elisa* di Francesco, moglie di Tedeschi Lazzaro, dom. a Genova	Anzellotti *Luigia* di Francesco, moglie di Tedeschi Lazzaro, dom. a Genova
Id. Cons. 3,50 % (1902)	354859 8728	588 — 147 —	Anzellotti *Elisa* fu Francesco, vedova di Lazzaro Tedeschi, dom. in Roma.	Anzellotti *Luigia* fu Francesco, vedova di Lazzaro Tedeschi, dom. in Roma.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2721)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del fiume Timavo, in comune di Castel Jablanizza, provincia di Fiume.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 22 agosto 1940-XVIII, n. 4594, è stato approvato l'elenco 14 agosto 1939-XVII dei terreni da sistemare ed occupare entro il perimetro del bacino montano del fiume Timavo in comune di Castel Jablanizza, provincia di Fiume, per la esecuzione dei lavori previsti nella perizia 14 agosto 1939-XVII, compilata dal Comando della coorte della Milizia nazionale forestale di Fiume.

(3207)

Approvazione della ripartizione definitiva della quota di spesa a carico dei proprietari dei terreni del Consorzio di bonifica del Brancolo (Trieste).

Con decreto Ministeriale 22 agosto 1940-XVIII, n. 4627, sono stati approvati i criteri per la ripartizione definitiva della quota di spesa a carico dei proprietari dei terreni del comprensorio del Consorzio di bonifica del Brancolo, in provincia di Trieste.

(3208)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa comunale di credito agrario di Ferrazzano (Campobasso) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Ferrazzano (Campobasso) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Ferrazzano (Campobasso) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3210)

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana « G. Toniolo » di San Cataldo (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° aprile 1940-XVIII con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « G. Toniolo » di San Cataldo, con sede nel comune di San Cataldo (Caltanissetta);

Veduto il proprio provvedimento in data 11 maggio 1940-XVIII col quale il comm. dott. Paladino Paladini è stato nominato commissario straordinario della suindicata azienda;

Considerato che il predetto comm. dott. Paladini, funzionario dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, per ragioni di servizio dev'essere disimpegnato dall'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il prof. dott. Calogero La Barbera fu Carmelo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana « G. Toniolo » di San Cataldo, avente sede nel comune di San Cataldo (Caltanissetta) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del comm. dott. Paladino Paladini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3211)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Caulonia (Reggio Calabria), in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 30 novembre 1939-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Caulonia (Reggio Calabria) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, cap. III del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento in data 13 gennaio 1940-XVIII, con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il rag. Giuseppe Raschellà, membro del Comitato di sorveglianza, a seguito del suo trasferimento in altra residenza, è venuto a trovarsi nella impossibilità di continuare l'espletamento dell'incarico affidatogli, e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Vincenzo Napoli di Nicola è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Caulonia, in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Caulonia (Reggio Calabria), in sostituzione del rag. Giuseppe Raschellà, trasferitosi in altra residenza, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3212)

Nomina dei commissari liquidatori della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Orsera (Pola) e della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e risparmi di Orsera, con sede nel comune di Orsera (Pola), alla Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla, con sede nel comune di Ragusa e sostituisce la procedura di liquidazione in corso delle aziende stesse con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Sono nominati, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933:

1) Il sig. Carlo Grego di Giovanni, commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Orsera, avente sede nel comune di Orsera (Pola);

2) Il cav. rag. Giorgio Comitini fu Federico, commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla, avente sede nel comune di Ragusa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3227)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Gallesano (Pola)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Gallesano (Pola).

(3181)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 74 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione del Regio esercito

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione delle predette disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visti i Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1228, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2192, con la quale si autorizza, fra l'altro, un reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo nel Regio esercito;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per 74 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione del Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali subalterni di complemento di amministrazione del Regio esercito e della Regia aeronautica, che siano in possesso del titolo di studio, specificato dal successivo art. 3, n. 9, e, alla data del presente decreto, abbiano ultimato il servizio di prima nomina e non oltrepassato il 28° anno di età.

Art. 3.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo di L. 6 indirizzata al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in servizio permanente), con l'obbligo di presentarla, unitamente ai documenti prescritti, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, o nella cui circoscrizione risiedono, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero hanno l'obbligo di presentare la domanda nel termine suddetto alla competente autorità diplomatica o consolare.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e titoli allegati;

b) indicare il loro preciso recapito, quello della propria famiglia (se in servizio militare) e il distretto cui sono in forza (delle successive eventuali variazioni dovranno dare tempestiva partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda, e al Ministero);

c) dichiarare il loro stato civile (celibe, ammogliato, vedovo).

Entro il termine sopra detto di 60 giorni i concorrenti dovranno altresì presentare alle stesse autorità di cui al 1° comma del presente articolo i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore; rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal prefetto, se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune.

Gli italiani non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

3) certificato, in carta da bollo da L. 4, rilasciato nell'anno XVIII E. F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento (o da chi ne faccia le veci) ovvero da gerarchie fasciste locali con il visto del segretario federale (o di chi ne faccia le veci) attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione al P.N.F. deve essere rilasciato, direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 12, di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto, rilasciato dal segretario della Regia procura del luogo di nascita del concorrente e legalizzato dal procuratore del Re Imperatore; per i cittadini italiani nati all'estero detto certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura del Re Imperatore in Roma;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, in carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune di residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

6) stato di famiglia, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di residenza del concorrente e debitamente legalizzato;

7) certificato dell'ufficiale di stato civile, in carta da bollo da L. 4 di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto, dal quale risulti se il concorrente abbia, o meno, contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge stesso.

I documenti di cui ai numeri 6 e 7 debbono essere prodotti soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto.

Se il concorrente è in servizio militare, l'autenticazione può essere effettuata dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende; se trovasi all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare; in tali casi la data di autenticazione deve corrispondere a quella di presentazione della fotografia stessa;

9) diploma di ragioniere e perito commerciale; oppure diploma di ragioniere o diploma di perito commerciale;

10) tutti quegli altri titoli che il concorrente credesse di produrre.

Il possesso di titoli di studio superiori ed un più lungo periodo di servizio, eventualmente prestato col grado di ufficiale, costituiranno titolo di preferenza nella valutazione dei titoli in concorso con quelli previsti dalle disposizioni in vigore.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti in servizio militare sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al n. 2.

Tutti i titoli di studio comunque presentati debbono essere in originale o in copia autenticata dal Regio notaio, debitamente legalizzata. Non sono ammessi certificati, anche se legalizzati dal provveditore agli studi.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione dal concorso, devono ottemperare rigorosamente a quanto è richiesto nel presente articolo, curando scrupolosamente di presentare alla competente autorità, tutti i documenti richiesti non oltre il termine stabilito in perfetta regola con le date di rilascio e le dovute legalizzazioni.

Solo per i candidati che trovansi in Albania, in Libia, nelle Isole italiane dell'Egeo, nei territori dell'A. O. I. o all'estero, i documenti richiesti dovranno pervenire al Ministero entro novanta gior-

ni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda non oltre sessanta giorni dalla data suddetta (l'invio dei documenti stessi potrà essere effettuato direttamente dalle rispettive famiglie o da altra persona di fiducia che i concorrenti dovranno indicare nella domanda).

Art. 4.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che dai candidati siano presentate, con tutti i documenti prescritti, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto è disposto per i concorrenti di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

In calce ad ogni domanda le suddette autorità, con apposita dichiarazione, dovranno far risultare esplicitamente la data sotto la quale vengono presentati la domanda stessa e i documenti che devono corredarla, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti. Le autorità stesse dovranno, inoltre, far risultare nella dichiarazione suddetta la data sotto la quale l'ufficiale ha ultimato il servizio di prima nomina.

Le autorità riceventi trasmetteranno al più presto, direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in servizio permanente) le domande con gli annessi documenti a mano a mano che vengono presentate, facendole ad ogni modo, pervenire al Ministero stesso non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non oltre il termine ora accennato le autorità riceventi faranno altresì, pervenire al Ministero della guerra:

a) il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi;

b) copia aggiornata dello stato di servizio;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi in servizio;

d) le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica, del concorrente, e, se questi è ammogliato, anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia. Nelle informazioni dovrà farsi risultare se il concorrente appartiene alla razza ariana per parte di entrambi i genitori e se la sposa è italiana;

e) richiesta di certificato generale mod. 44 (già mod. 42) di cui alla circolare 228 del Giornale militare 1914;

f) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo, o non, al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie. Tale visita sarà effettuata presso un ospedale militare in sede di Comando di corpo d'armata da una Commissione composta dal rispettivo direttore di sanità (presidente), del direttore dell'ospedale e di un altro ufficiale medico superiore (membri).

Per i concorrenti che trovansi in Albania, in Libia, nei territori dell'A.O.I. o in servizio non isolato all'estero, la visita sarà effettuata presso Commissioni costituite da un tenente colonnello medico (presidente) e da due ufficiali medici, possibilmente superiori (membri) secondo disposizioni che emaneranno i rispettivi Comandi di truppa.

Per i concorrenti che trovansi nelle Isole italiane dell'Egeo, la visita sarà effettuata presso una Commissione composta dell'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (presidente) e di due altri ufficiali medici (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti che trovansi all'estero, le Regie autorità diplomatiche o consolari delegheranno, per la visita, due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Nelle visite suaccennate, tenuto presente il compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, dovrà essere accertato, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica, con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra tanto nel Regno che nelle Colonie.

Il limite minimo di statura è fissato, senza eccezione alcuna, in metri 1,56.

Le Commissioni sanitarie dovranno inoltre accertare che i candidati abbiano il visus uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto in ambo gli occhi, l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle sei diottrie, se miopico, alle tre diottrie, se ipermetropico, e se astigmatico, dovrà essere di tale grado che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle sei ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro. Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre, per tutti i candidati l'esame radioscopico del torace.

Nella dichiarazione di visita medico-collegiale dovrà farsi risultare la statura del concorrente.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente all'autorità che ha disposto la visita la relativa dichiarazione medica.

I concorrenti che venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno senz'altro esclusi dal partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a corredo della loro domanda, la quale, invece, dovrà essere trasmessa al Ministero della guerra unitamente alla dichiarazione di visita medica.

Per i concorrenti che trovansi in Albania, in Libia, nelle Isole italiane dell'Egeo, nei territori dell'A. O. I. e all'estero, le autorità riceventi trasmetteranno immediatamente al Ministero della guerra, la domanda presentata nel termine prescritto e i documenti eventualmente annessi, nonchè i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *f*), omettendo la trasmissione del libretto personale; mentre per i documenti di cui alle lettere *d*), *e*), le autorità stesse interesseranno gli enti competenti del Regno perchè ne curino la trasmissione al Ministero direttamente.

Le autorità cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero della guerra.

Art. 5.

Visita medica di accertamento definitivo.

I concorrenti, che abbiano riportato nelle prove scritte il punto minimo richiesto, saranno tutti sottoposti ad una seconda visita medica per gli accertamenti definitivi, con le modalità stabilite per la prima visita, presso una Commissione unica nominata dal Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare).

Tale visita sarà effettuata in prossimità o durante il periodo stabilito per lo svolgimento delle prove orali.

I candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 6.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice e lo svolgimento degli esami.

L'esame consiste in una prova scritta e in una prova orale sulle materie indicate nel programma annesso al presente decreto.

Le date e la località nelle quali avranno luogo le prove saranno determinate con successivo provvedimento.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato l'ufficiale superiore incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

E' ammessa la sostituzione, in caso di impedimento, dei componenti la Commissione anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

Per la valutazione dei titoli, ogni componente la Commissione esaminatrice disporrà di trenta punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente della Commissione divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Per la prova scritta, e per la prova orale, ogni componente la Commissione esaminatrice disporrà di trenta punti; ai candidati verrà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti attribuiti nella prova stessa. La somma delle votazioni ottenute nelle varie prove, divisa per il numero delle prove stesse, costituirà il punto di esame.

Al punto di esame sarà attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Non saranno ammessi alle prove quei candidati che nella valutazione dei titoli non abbiano riportato una votazione di almeno 18/30.

I candidati che nella prova scritta riporteranno una votazione inferiore a 18/30, non saranno ammessi alla prova orale e verranno eliminati dal concorso.

I candidati che per qualsiasi motivo non si presentassero a qualche prova, perdono il diritto di concorso.

Per stabilire il punto di graduatoria, si moltiplica il punto di esame per il coefficiente 4; questo si somma al punto di valutazione dei titoli e si divide il risultato per 5.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati alla vigilanza. Essi non devono portare appunti manoscritti nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere dovendo, i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della

Commissione esaminatrice o di vigilanza. Possono soltanto consultare i dizionari e le altre pubblicazioni che la Commissione esaminatrice stabilisce con speciale deliberazione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame e perde il diritto al concorso.

La Commissione esaminatrice o di vigilanza deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande la consegna ai membri presenti della Commissione esaminatrice o di vigilanza, i quali appongono sulla busta stessa, la propria firma con l'indicazione del mese, giorno, e ora della consegna.

Tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati, unitamente ad uno almeno degli altri membri della Commissione esaminatrice o di vigilanza.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 8.

Il Ministero della guerra deciderà inappellabilmente sulla ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi dell'eventuale esclusione.

Art. 9.

A cura del Ministero si provvederà a dare comunicazione agli interessati della loro ammissione, o meno, al concorso.

Art. 10.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà pubblicata nel Giornale militare.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo con Regio decreto che sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale, essi non frequenteranno corsi di applicazione o di perfezionamento e saranno promossi al grado di tenente, sempre che prescelti, dopo tre anni di anzianità nel grado.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
Il Sottosegretario di Stato per la guerra
SODDU

PROGRAMMA DI ESAMI

per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di amministrazione in servizio permanente.

PROVA SCRITTA.

La prova consisterà nello svolgimento di un tema relativo ad argomenti riferentisi al diritto amministrativo, al diritto commerciale ed alla contabilità generale dello Stato (parte 1ª, lettere *a*), *b*), e parte 2ª, lettera *a*), prove orali.

PROVA ORALE.

PARTE I. — *Cultura giuridica economica*
(durata della prova 30 minuti).

a) *Nozioni generali di diritto amministrativo*:

Concetto di Stato — Lo Stato e la pubblica amministrazione — Concetto di rapporto di pubblico impiego — Gerarchia — Diritti, doveri e responsabilità dell'impiegato — L'Amministrazione centrale dello Stato — Organi consultivi e di controllo — Amministrazione locale governativa — L'amministrazione autarchica (enti territoriali e costituzionali) — Assistenza e previdenza sociale.

b) *Nozioni generali di diritto commerciale*:

Fonti del diritto commerciale — Persone che esercitano il commercio e loro ausiliari — Operazioni commerciali — Società commerciali — Titoli di credito e bancari — Contratti di trasporto — Fallimento, prescrizione commerciale.

c) *Nozioni generali di diritto corporativo*:

Elementi di dottrina e legislazione.

d) *Nozioni generali di economia politica e scienza delle finanze*:

Le scuole economiche — I fattori della produzione — L'organizzazione corporativa ed autarchica della produzione — La distribuzione della ricchezza — La proprietà del Regime fascista corporativo — I consumi — Libera concorrenza e monopoli — La moneta — Il credito e le banche — Gli scambi internazionali — La politica economica — Del sistema tributario — Imposte dirette ed indirette — Tasse — Dogane e dazi — I prestiti pubblici: loro classificazione e loro effetti.

PARTE II. — *Cultura professionale e legislazione militare*
(durata della prova 30 minuti).

a) *Nozioni generali di contabilità generale dello Stato*:

Cenni sulle origini e trasformazioni in Italia — Beni demaniali e beni patrimoniali: inventari, vigilanza e controllo — Contratti e servizi ad economia: forme, stipulazione ed approvazione — Capitolati d'oneri — Il bilancio di previsione ed il rendiconto — Residui attivi e passivi — La ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali — Le entrate e le spese dello Stato — Cenni sul servizio della tesoreria — Conti amministrativi — Conti giudiziali — Vigilanza e controllo della Corte dei conti — Giudizio di conto e di responsabilità.

b) *Amministrazione e contabilità militare*:

Cenni sommari sulla organizzazione dell'amministrazione centrale militare — Gli organi amministrativi e contabili in funzione presso i comandi di corpo d'armata territoriali e loro principali compiti — Concetto delle aziende-corpo dell'esercito: come sono ordinate e come funzionano — Norme fondamentali che ne regolano la gestione del denaro e dei materiali — Disposizioni principali che regolano il funzionamento dei seguenti servizi nell'interno dei corpi: sanitario, viveri e foraggi, vestiario, casermaggio e combustibili — L'amministrazione e la contabilità dei reparti e delle truppe in distaccamento — Il servizio di cassa nel Regio esercito — Il servizio matricolare — Norme principali che regolano il trattamento economico del personale — Cenni sulle pensioni militari.

c) *Legislazione militare*:

Ordinamento del Regio esercito — Nozioni generali sul reclutamento — Stato degli ufficiali.

Roma, addì 13 luglio 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
Il Sottosegretario di Stato per la guerra
SODDU

(3225)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.